

*Università per Stranieri “Dante Alighieri”
Reggio Calabria*

*Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007, n. 504
Sede Legale - via del Torrione, 95 - 89125 Reggio di Calabria
C.f. /P. Iva: 01409470802*



*Regolamento
in materia di Dottorato
di Ricerca*

REGOLAMENTO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

Articolo 1 - Ambito di applicazione

- 1.** Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dei Dottorati di Ricerca con sede amministrativa presso l'Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, in seguito denominata Università, le procedure per l'accesso ai medesimi e per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, gli obiettivi formativi di detti Corsi, la loro durata ed il programma di studi che li caratterizza, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio.
- 2.** L'Università ha facoltà di istituire Corsi di dottorato di ricerca anche in forma consorziata o convenzionata con altre Università o con soggetti pubblici e privati, sempre che tali realtà siano in possesso di requisiti di elevata qualificazione.
- 3.** I Corsi di Dottorato hanno durata triennale.
- 4.** La frequenza ai Corsi di Dottorato di Ricerca è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altro Dottorato, a Corsi di Laurea di qualsiasi livello, a Scuole di Specializzazione e a Master di I e II livello.

Articolo 2 - Requisiti e condizioni per l'istituzione dei Corsi

- 1.** I Dottorati di Ricerca sono istituiti dal Rettore con proprio decreto, su delibera del Comitato Ordinatore, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione. In particolare:
 - a) in caso di nuova istituzione i corsi sono proposti dai Dipartimenti, dai Centri di ricerca e Poli (o assimilate), previa verifica di adeguate risorse umane e finanziarie;
 - b) in caso di rinnovi le proposte sono presentate dal coordinatore, sentito il Collegio del Dottorato e informata tempestivamente la struttura originariamente proponente.
- 2.** L'approvazione dei corsi di dottorato è subordinata alla verifica e alla valutazione dei seguenti elementi:
 - a) la validità scientifica del progetto e la coerenza del programma formativo del Corso con gli obiettivi del progetto;
 - b) la presenza di un Collegio di Docenti, in servizio presso l'Università, non inferiore a sette (salvo quanto previsto per i consorzi e i dottorati internazionali), con documentata e qualificata produzione scientifica nelle tematiche di riferimento del Corso;
- 3.** Un Corso di Dottorato non può essere attivato con meno di tre posti con annessa borsa di studio; eventuali deroghe dovranno essere specificamente motivate; la disponibilità di un numero congruo di borse complessive: la partecipazione finanziaria di altri enti, pubblici o privati, deve essere formalizzata tramite apposite convenzioni o atti consortili su basi pluriennali.

Articolo 3 – Requisiti di idoneità delle sedi e modalità di istituzione dei Corsi

1. Ai fini dell'istituzione dei Corsi di dottorato di ricerca sono requisiti di idoneità delle sedi:
 - a. l'esistenza di un congruo numero di professori e ricercatori in servizio e appartenenti all'area scientifica di riferimento del Corso;
 - b. la disponibilità di specifiche strutture operative e scientifiche da riservare al Corso di dottorato e all'attività di ricerca e di studio dei dottorandi;
 - c. la previsione di un coordinatore responsabile dell'organizzazione del Corso e di un collegio di docenti e di tutori, in numero proporzionato ai dottorandi, con documentata produzione scientifica;
 - d. la documentata collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta ai dottorandi il compimento di esperienze di studio e di ricerca in un contesto di attività lavorative;
 - e. la previsione di percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso Università, altri enti pubblici o soggetti privati.
2. Sulla base dei predetti requisiti, il Rettore dell'Università, istituisce i Corsi con proprio decreto avente ad oggetto le tematiche su cui si ritiene opportuno attivare i predetti Corsi, previo parere positivo dei requisiti di idoneità e delibera del Comitato Ordinatore e del Consiglio di Amministrazione.
3. La proposta di attivazione presentata dai Dipartimenti, dai Centri di ricerca e Poli deve essere corredata da:
 - a. la denominazione del corso;
 - b. le aree e ed i settori scientifico-disciplinari di afferenza;
 - c. la struttura e le motivazioni di Consorzi con altre Università italiane e/o straniere; con un massimo di 4 compresa codesta sede amministrativa;
 - d. le strutture utilizzate, anche nelle diverse sedi universitarie consorziate, concorrenti all'istituzione del corso e la definizione del Corpo docente e in particolare il Coordinatore;
 - e. la durata del corso e il numero di posti per i quali si chiede l'attivazione;
 - f. gli obiettivi e il percorso formativo, specificando l'eventuale previsione di periodi formativi all'estero, che non possono in nessun caso superare la metà della durata effettiva del corso, salvo deroga sul caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali;
 - g. lettera di impegno di soggetto pubblico o privato alla stipula di una convenzione per l'attivazione delle borse di studio aggiuntive.
4. Il procedimento di Istituzione si perfeziona con il decreto del Rettore da trasmettere al Ministero dell'Università entro trenta giorni dalla attivazione.

Articolo 4 – Rinnovo

1. I corsi di Dottorato già istituiti sono rinnovabili con proposta motivata delle strutture interessate da presentare al Comitato Ordinatore entro il 15 gennaio di ogni anno. La proposta deve documentare l'esistenza dei requisiti di idoneità previsti dal decreto ministeriale.

Articolo 5 - Valutazione

1. Il nucleo di valutazione interna valuterà con periodicità costante la permanenza dei suddetti requisiti di idoneità.

2. Ai fini della valutazione, il Collegio dei docenti predispone una relazione annuale al Rettore e al Nucleo di Valutazione Interna sui processi formativi realizzati e sulla loro rispondenza agli obiettivi prestabiliti, anche in relazione a sbocchi occupazionali coerenti con il livello di formazione acquisito.

3. Tale relazione, accompagnata dalle osservazioni del Comitato Ordinatore, è inviata dal Rettore al Ministero dell'Università

6. Convenzioni con altre Università

a) I Corsi di Dottorato di ricerca possono essere istituiti dall'Università anche in collaborazione con enti pubblici o privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica, di personale, nonché di strutture e attrezzature idonee.

b) Tali collaborazioni dovranno essere regolate da apposite convenzioni che disciplinano le modalità di partecipazione anche finanziaria degli enti al Dottorato di ricerca.

c) Gli enti che partecipano ad un Dottorato di ricerca si impegnano, di norma, a finanziare almeno una borsa di studio per l'intera durata del Corso.

d) Le proposte di convenzione o di loro rinnovo devono pervenire entro il 15 gennaio di ogni anno, unitamente all'istituzione del dottorato o al suo rinnovo.

Articolo 7 – Organi del Corso e loro funzioni

1. Sono organi direttivi del corso il Collegio dei docenti e il Coordinatore.

2. Il Collegio dei Docenti è costituito da professori di ruolo e fuori ruolo e ricercatori, anche non confermati o a tempo determinato, in servizio presso le Università partecipanti. Nessun componente può far parte di più di un Collegio.

3. La costituzione del Collegio, in prima attivazione del corso, è definita nella relativa proposta.

Successivamente le variazioni nella composizione del Collegio dei docenti sono determinate dal Coordinatore del Corso, su delibera del Collegio stesso. Le variazioni predette sono comunicate ai Dipartimenti interessati che ne prendono atto e al Settore Dottorato.

4. In aggiunta ai componenti che contribuiscono al numero minimo di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) possono far parte del Collegio con parità di funzioni rispetto agli altri membri anche professori e ricercatori estranei all'Università e studiosi, italiani o stranieri, operanti presso strutture o enti di ricerca.

5. Il Collegio determina le linee guida delle strategie formative del Dottorato, approva le ammissioni agli anni successivi al primo - previa valutazione del lavoro dei dottorandi - approva le scelte relative alle tematiche di tesi e la designazione del supervisore o dei supervisori, valuta i progressi nella preparazione delle tesi, delibera motivatamente in merito alle esclusioni e alle sospensioni dei Dottorandi dalle attività, nonché in merito all'ammissione all'esame finale e approva una relazione, da trasmettere insieme alle tesi e alle eventuali relazioni dei supervisori, alla Commissione di valutazione finale.

6. Il Collegio elegge tra i suoi componenti a tempo pieno, un Coordinatore, anche afferente ad una Università consorziata che dura in carica 3 anni e può essere riconfermato. Il coordinatore convoca e presiede le riunioni del Collegio, sottopone proposte ad esso e dà attuazione alle sue determinazioni, amministra i fondi di funzionamento del dottorato, stabilisce nel dettaglio le attività formative, predispone le proposte di rinnovo, sentito il collegio, e provvede a tutte le esigenze non esplicitamente previste perseguendo la migliore funzionalità e qualità delle attività di Dottorato. Il coordinatore autorizza i dottorandi a svolgere le loro ricerche all'estero, nei limiti consentiti.

7. Alle riunioni del Collegio possono partecipare su invito del Coordinatore, senza diritto di voto, studiosi coinvolti nelle attività formative del Dottorato.

8. Qualora il Coordinatore debba assentarsi o sia impedito a svolgere le proprie funzioni per un periodo inferiore a sei mesi egli può nominare quale supplente un altro componente il Collegio dei docenti. Nel caso di assenza o impedimento superiore a sei mesi, il Coordinatore decade dalla carica e deve essere sostituito da altro docente in possesso dei requisiti richiesti. In tal caso il Coordinatore è designato dal Collegio dei docenti fra i professori a tempo pieno che fanno parte del Collegio stesso.

9. Le decisioni del Collegio sono assunte con la presenza di almeno due terzi dei docenti ed a maggioranza dei presenti.

Articolo 8 - Obiettivi formativi

1. Gli obiettivi formativi dei Corsi di Dottorato sono quelli di formare figure dotate di alta qualificazione, capace di fornire le competenze professionali necessarie per esercitare attività di ricerca in ambito sia pubblico che privato e per l'inserimento nelle amministrazioni pubbliche e nei settori produttivi. Pertanto tali obiettivi devono essere ampi, coerenti e motivati, in linea con gli orientamenti scientifici di frontiera nel campo prescelto, o nei campi prescelti in caso di dottorato multidisciplinare. I programmi formativi devono essere chiaramente definiti e coerenti rispetto agli obiettivi formativi e concretamente verificabili.

2. La formazione del Dottore di Ricerca può comprendere un eventuale periodo di studio all'estero e l'effettuazione di stage presso enti pubblici e privati per periodi di durata complessivamente non superiore alla metà della durata del Corso di Dottorato.

Articolo 9- Condizioni e modalità di accesso

1. Possono accedere al Dottorato di Ricerca coloro che al momento della scadenza indicata nel bando siano in possesso di laurea di Vecchio Ordinamento o di laurea specialistica o magistrale o di analogo titolo accademico, anche se conseguito all'estero e riconosciuto equipollente dal Collegio dei docenti ai soli fini dell'ammissione al Corso di Dottorato.

2. Ciascun Collegio può determinare, in tempo utile per la pubblicazione del bando, specifiche modalità e criteri per l'ammissione ai Corsi di Dottorato rispettando comunque principi di selettività e trasparenza nonché un'adeguata valutazione comparativa dei candidati.

3. In assenza di specifiche modalità e criteri, le prove di ammissione si svolgeranno con prove scritte e orali, valutate da Commissioni giudicatrici, salvo quanto previsto dal comma 4 per gli studenti stranieri.

4. Gli studenti stranieri, aventi i requisiti di ammissibilità di cui al comma 1, che non intendono concorrere alle borse di studio bandite, possono richiedere di essere valutati per l'ammissione in soprannumero. A tal fine i candidati devono presentare regolare domanda nei tempi e nei modi indicati nel bando indicando nella stessa che intendono essere valutati per l'ammissione in soprannumero e sono, altresì, tenuti a produrre, contestualmente alla domanda, la documentazione sui percorsi formativi e sui risultati conseguiti nelle forme legalmente previste come indicato nel bando concorsuale. Essi possono chiedere di essere valutati su dossier e/o tramite colloquio. Il dossier deve contenere ogni evidenza atta a consentire una valutazione delle potenzialità scientifiche del candidato/della candidata e, in particolare, un adeguato progetto di ricerca (scritto in italiano o inglese o francese). Il colloquio sarà invece, di norma, contestuale allo svolgimento della prova orale degli altri candidati. Il Coordinatore, sentito il Collegio, può respingere la domanda di ammissione in soprannumero ovvero accoglierla. Resta fermo, per gli stranieri ammessi in soprannumero che non siano titolari di borsa di studio erogata da Enti italiani o esteri per la frequenza del Corso di Dottorato, l'obbligo del pagamento delle tasse universitarie.

5. I criteri e modalità di cui al precedente comma 2, adottati ai fini delle prove di ammissione, sono resi pubblici mediante pubblicazione sui siti web dell'Università. Sarà comunque cura dei candidati informarsi presso le singole strutture sui contenuti del disciplinare in materia di ammissione al Dottorato.

6. Il bando di concorso per l'ammissione è emanato dal Rettore dell'Università, che dispone anche la pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e la comunicazione al Ministero. Il Bando di concorso indica:

a) il numero dei candidati da ammettere a ciascun Corso di Dottorato di ricerca;

b) il numero e l'ammontare delle borse di studio;

c) l'ammontare delle tasse a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri ai sensi dell'articolo 10 del presente Regolamento;

e) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione;

f) la data e il luogo di svolgimento delle prove concorsuali, ove già fissati; ovvero le modalità di convocazione dei candidati.

7. Il bando di concorso dovrà essere pubblicato, di norma, entro il mese di settembre di ogni anno. I concorsi di ammissione dovranno essere espletati entro cinque mesi dalla data di pubblicazione del bando.

8. Il numero di posti di cui al precedente comma 6, lettera a), è maggiorato per ogni studente straniero ammesso in soprannumero, di norma, fino a un terzo.

9. I candidati utilmente collocati nella graduatoria perfezioneranno la loro iscrizione secondo le modalità rese note sul sito web dell'Università e all'albo del Settore Dottorato di Ricerca. Previo accordo col Coordinatore del Corso, nelle more del perfezionamento delle pratiche amministrative, i vincitori possono iniziare la loro attività.

Articolo 10 – Posti di Dottorato, borse di studio, contributi, esoneri e spese di funzionamento

1. Posti e Borse

L'Università conferisce i posti di Dottorato e le borse studio in conformità ai seguenti criteri:

- a) i posti sono assegnati previa valutazione comparativa del merito.
- b) le borse disponibili sono attribuite secondo l'ordine della graduatoria concorsuale. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica equivalente determinata ai sensi della normativa vigente;
- c) l'importo delle borse di studio di Dottorato non può essere inferiore a quello determinato dalla normativa vigente;
- d) Ai sensi del D.M. 224/99, il numero di borse di studio conferite dalle Università su fondi comunque reperiti è almeno pari alla metà dei posti di Dottorato messi a concorso per ciascun Corso.
- e) l'erogazione della borsa di studio è dovuta per l'intera durata legale del Corso. Per gli anni successivi al primo la borsa deve essere riconfermata previa verifica dei requisiti per la fruizione della stessa e subordinatamente all'ammissione all'anno successivo da parte del Collegio dei Docenti. Non possono essere attribuite borse per periodi parziali a seguito di rinunce di altri vincitori.
- f) In caso di sospensione del dottorando dal Corso di Dottorato o di esclusione dallo stesso o di incompatibilità sopravvenuta non è dovuta l'erogazione della borsa;
- g) il pagamento della borsa di studio è effettuato mensilmente;
- h) l'importo della borsa di studio è aumentato del 50% per l'eventuale periodo consentito di soggiorno all'estero;
- i) i casi di incompatibilità totale o parziale per la fruizione della borsa di studio sono fissati dalla normativa vigente;
- l) in caso di sopravvenuta incompatibilità, i ratei della borsa di studio relativi al periodo per il quale sono stati indebitamente percepiti, devono essere restituiti. La restituzione si riferisce all'anno accademico o sua frazione.

2. Tasse universitarie

a) Gli iscritti a Corsi di Dottorato di Ricerca sono tenuti a pagare la tassa di iscrizione e le tasse universitarie. Con riguardo alla determinazione delle tasse universitarie si applica quanto disposto annualmente dal Manifesto degli studi.

b) I dottorandi titolari di borse di studio conferite dall'Università, nonché quelli che conseguano una borsa erogata per l'intera durata del ciclo da qualsiasi ente privato o pubblico anche estero, sono esonerati delle tasse di cui alla lettera a) ma non dal pagamento della tassa di iscrizione;

c) Contestualmente all'ammissione al 2° anno di Corso, i Collegi possono esonerare dal pagamento delle tasse dottorandi iscritti senza borsa che siano risultati particolarmente meritevoli. I criteri per l'esonero dovranno essere prefissati dagli stessi Collegi. I dottorandi esonerati dai Collegi al pagamento delle tasse sono comunque tenuti al pagamento della tassa di iscrizione.

3. Funzionamento dei Dottorati

a) L'Università determina per ciascun anno l'ammontare dei fondi destinati alle borse di studio tenendo conto anche dei fondi acquisiti mediante convenzioni con enti pubblici/privati e altre sedi Universitarie;

b) L'Università determina, altresì, l'ammontare del contributo di funzionamento in favore dei Corsi di Dottorato da utilizzare per attività esclusivamente destinate al buon funzionamento del Corso di Dottorato, per coprire le esigenze di mobilità dei dottorandi ad esso iscritti e per far fronte alle spese connesse allo svolgimento dei concorsi e delle prove finali.

Articolo 11 - Attivazione dei dottorati

1. Le proposte di istituzione dei Corsi di Dottorato di cui all'Art. 2, comma 1, lettere a) e b) del presente regolamento, vanno presentate entro il 20 gennaio di ciascun anno.

2. Esse sono valutate dal Comitato Ordinatore, proponendo al Consiglio di Amministrazione una ripartizione, tra le proposte valutate meritevoli di accoglimento, dei posti e delle borse rese possibili dagli stanziamenti di bilancio, delle indicazioni ministeriali nel trasferimento dei fondi per le attività di dottorato e delle esigenze di riequilibrio.

3. Il predetto Comitato Ordinatore, limitatamente alle questioni attinenti le attività di Dottorato, assolve i compiti previsti dalla normativa e collabora altresì con il Nucleo di Valutazione di Ateneo, su sua richiesta, per la relazione annuale, e per l'attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti di idoneità.

4. L'istituzione dei Corsi è comunicata tempestivamente al Ministero dal Rettore dell'Università che trasmette altresì al Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario una relazione annuale sugli esiti dell'attività di valutazione.

Articolo 12 - Commissioni giudicatrici per il concorso d'ammissione

- 1.** Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione ai Corsi di Dottorato di ricerca sono nominate con decreto del Rettore o suo delegato e sono composte da non meno di tre membri titolari e tre supplenti scelti fra professori e ricercatori di ruolo, anche di altre Università italiane e straniere, aventi competenza specialistica nei settori cui si riferisce il Corso. Nel caso di Dottorati in convenzione con enti di ricerca pubblici o privati, le Commissioni possono inoltre essere integrate da un ricercatore operante presso tali soggetti con parità di funzioni rispetto agli altri membri.
- 2.** I componenti della Commissione sono scelti dai Consigli delle strutture proponenti tra una rosa di almeno sei nominativi indicata dal Collegio dei docenti. Per qualsiasi tipo di dottorato, non si può far parte della Commissione per due volte consecutive.

Articolo 13 – Esame di ammissione e conferimento delle borse di studio

- 1.** L'esame di ammissione consiste, in genere, in una prova scritta ed in un colloquio teso ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica nei settori scientifico disciplinari attinenti al dottorato per il quale concorre. Nel colloquio orale è compresa la verifica della lingua o delle lingue straniere indicate dal candidato fra quelle previste nel bando.
- 2.** Le Commissioni giudicatrici, attribuiscono a ciascun candidato fino a sessanta punti per ogni prova.
- 3.** Le prove possono essere espletate, a richiesta del candidato, in una lingua diversa dall'Italiano. Tale possibilità dovrà essere subordinata a un'espressa e motivata determinazione assunta dalla Commissione giudicatrice e comunicata ai candidati prima dell'inizio delle prove di concorso.
- 4.** La Commissione rende pubblici i risultati della prova tramite pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito dell'Università.
- 5.** I verbali relativi al concorso, sottoscritti da tutti i commissari, devono essere depositati presso il competente ufficio dell'Amministrazione che provvede ad assicurarne adeguata pubblicità ai sensi della Legge 241/90.
- 6.** Gli atti del concorso sono pubblici; agli stessi è consentito l'accesso nei modi stabiliti dalla legge 241/1990. Il Rettore può rinviare l'accesso al momento della conclusione del concorso.
- 7.** La commissione deve concludere i propri lavori entro 30 giorni dalla data di svolgimento delle prove scritte.
- 8.** Sono ammessi al corso coloro che si siano utilmente collocati in graduatoria; in caso di rinuncia degli aventi diritto, prima dell'inizio del corso, subentra altro candidato secondo l'ordine di graduatoria.
- 9.** Sulla base della graduatoria finale si attribuiscono le borse di studio per la frequenza al dottorato secondo quanto stabilito nel bando di concorso. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del D.P.C.M. 9 aprile 2001 e successive modificazioni.
- 10.** Con delibera del Consiglio di amministrazione, saranno determinati annualmente sulla base dei principi di cui al D.M. 30 aprile 1999, n 224:

- L'ammontare dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, nonché il numero di dottorandi esonerati dal pagamento degli stessi, previa valutazione comparativa del merito e delle condizioni economiche;

- Il numero e le modalità di erogazione delle borse di studio.

11. La durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del corso e la cadenza di pagamento è bimestrale. L'importo della borsa di studio è aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore del 50%.

12. Qualora la borsa di studio non dovesse essere assegnata o, se assegnata, non dovesse essere interamente fruita, le somme inutilizzate verranno destinate al finanziamento totale o parziale di borse di studio per i cicli di dottorato successivi o per altri corsi di dottorato di ricerca.

Articolo 14 - Svolgimento dei Corsi

1. Gli obblighi ed i diritti dei dottorandi sono determinati dai Collegi dei docenti. I Collegi possono concedere ai dottorandi la possibilità di effettuare attività didattica integrativa nei Corsi di Laurea, non in contrasto con la formazione alla ricerca, fissandone le modalità di svolgimento. Tale attività può comprendere esercitazioni, seminari e tutorato per un totale massimo di 50 ore annue e non deve comprendere la partecipazione alle commissioni di esami di laurea né la sostituzione di docenti ufficiali.

2. Il Collegio, in casi di risultati insufficienti alle prove di valutazione in itinere, in caso di assenteismo ingiustificato e prolungato o di irreperibilità prolungata, ovvero se un dottorando assuma comportamenti non compatibili con la deontologia della ricerca e con le regole di buon comportamento prescritte dalla struttura organizzativa in cui ha sede il Dottorato nei confronti di chi a qualsiasi titolo usufruisce della sua accoglienza e dei suoi servizi, può motivatamente deliberare la decadenza del dottorando dal Corso.

3. La frequenza del corso di dottorato può essere sospesa nei seguenti casi, previa deliberazione del Collegio dei docenti:

a) maternità;

b) servizio militare ovvero servizio civile;

c) opportunità di studio o di lavoro a termine che non siano incompatibili con una ripresa successiva delle attività del Dottorato;

d) grave e documentata malattia.

4. Qualora un dottorando decida di iscriversi ad uno dei Corsi di studio indicati all'Art. 1 comma 4 dovrà presentare al Collegio dei Docenti richiesta di sospensione del Dottorato. Nel deliberare in merito alla sospensione, il Collegio può fissare delle scadenze, condizioni o verifiche.

5. Entro il 31 ottobre di ogni anno i Collegi valutano l'attività dei dottorandi al fine di consentirne l'ammissione all'anno successivo; entro la stessa data i Collegi deliberano in merito agli esoneri dai pagamenti dei contributi di cui all'Art. 10. I dottorandi dovranno effettuare l'iscrizione all'anno successivo entro il 30 novembre di ogni anno.

6. Ogni studente di dottorato dispone di un proprio indirizzo mail messo gratuitamente a disposizione dall'Università. Le comunicazioni del Coordinatore o degli Uffici centrali agli studenti effettuati via mail sono valide. Eventuali comunicazioni riguardanti specifici provvedimenti amministrativi che abbiano conseguenze limitative dei diritti degli interessati saranno, invece, inoltrate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 15 - Tesi di Dottorato

1. La tesi di dottorato consiste in una elaborazione con contenuti originali di un tema considerato dal Collegio rilevante e pertinente negli ambiti di ricerca coperti dal Corso di Dottorato. La tesi potrà essere redatta anche in una lingua straniera concordata con il Collegio e potrà contenere, anche in forma integrale, articoli del dottorando.

2. La tesi, presentata dal candidato, dovrà essere corredata dalla valutazione del Collegio e potrà essere accompagnata dalla relazione di coloro che ne hanno operato la supervisione.

3. I candidati, dopo la scadenza della durata legale del Corso di Dottorato, devono sottoporsi alla valutazione per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca. Possono essere previste due sessioni di esami finali. La prima da concludersi entro il 31 luglio. La seconda da concludersi entro il 15 dicembre. La redazione finale della tesi, su supporto informatico, corredata dalla presentazione del Collegio, deve essere consegnata al Settore Dottorato di Ricerca entro il 15 dicembre per la prima sessione di prova ed entro il 15 maggio per la seconda sessione.

4. Su deliberazione del Collegio o su motivata richiesta del candidato, valutata ed accolta dal Collegio sulla base di motivazioni scientifiche e di opportunità generale, il sostenimento dell'esame finale può essere prorogato oltre il termine della durata regolare del ciclo di dottorato. Il candidato che voglia fruire di proroghe deve farne apposita richiesta al Coordinatore del Dottorato almeno trenta giorni prima delle scadenze di cui al precedente comma. Il Coordinatore, acquisito il parere del Collegio dei docenti, dà tempestiva notizia delle proroghe al Settore Dottorato di Ricerca. L'eventuale rifiuto della proroga da parte del Collegio deve essere motivato; tra le motivazioni è ammissibile l'eccessiva durata della redazione della tesi, non giustificata dai progressi nella ricerca o dalla qualità dei risultati prevedibili.

Articolo 16 - Commissioni per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca

1. A partire dal 1 novembre di ogni anno accademico vengono espletate le procedure per la designazione e la nomina delle Commissioni per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca. Le Commissioni restano validamente in funzione per le due sessioni di prove di cui al precedente articolo 15, comma 3.

2. Le Commissioni giudicatrici per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca sono nominate dal Rettore e sono composte da tre membri scelti tra professori e ricercatori anche non di ruolo, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari attinenti il Dottorato. Almeno due membri devono appartenere a università, anche straniere, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei docenti.

3. Nel caso di tesi particolarmente specifiche, la Commissione può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di enti e di strutture pubbliche e private di ricerca.

4. I membri della Commissione sono scelti dai Consigli delle strutture proponenti tra una rosa di almeno sei nominativi indicata dal Collegio dei docenti, che provvederà, altresì a designare tre supplenti e gli eventuali esperti.

5. In caso di dimissioni, adeguatamente motivate, dei componenti la Commissione, si procederà utilizzando i membri supplenti già inseriti nello stesso decreto di costituzione.

6. Per i Dottorati multidisciplinari possono essere individuati, dal Collegio dei docenti, ciclo per ciclo, più settori nell'ambito dello stesso Dottorato e può essere pertanto prevista una pluralità di Commissioni.

Articolo 17- Esame finale Conseguimento del titolo di dottore di ricerca

1. Il titolo di Dottore di Ricerca si consegue con il superamento dell'esame finale. L'esame finale può essere ripetuto una sola volta. Il mancato superamento della prima prova comporta una proroga automatica, il cui termine è stabilito dal Collegio, tenuto conto della data della prova.

2. Nello svolgimento delle prove, la Commissione garantisce procedure d'esame che assicurino una idonea valutazione dei candidati e la trasparenza degli atti. A conclusione dei lavori la Commissione è tenuta ad inviare immediatamente al Settore Dottorato tutta la documentazione relativa all'esame, per consentire al Settore stesso l'avvio delle procedure connesse.

3. Il titolo di Dottore di Ricerca è conferito dal Rettore. A richiesta degli interessati, l'Università, ne certifica il conseguimento. Successivamente al rilascio del titolo, l'Università medesima cura il deposito della tesi finale ai sensi della normativa vigente.

Articolo 18 – Cooperazione internazionale

1. L'Università promuove e agevola la cooperazione internazionale anche nel settore dei Dottorati di Ricerca. A tal fine promuove e stipula, con Università straniere, convenzioni, che definiscono le modalità di attuazione della cooperazione e l'eventuale rilascio del titolo congiunto o del doppio titolo di Dottore di Ricerca.

2. Qualora il livello di armonizzazione raggiunto fra l'ordinamento universitario italiano e quello di un altro Paese o altri Paesi lo consenta, possono essere istituiti Dottorati internazionali mediante stipula di apposite convenzioni. Un Dottorato internazionale organizza unitariamente l'insieme delle attività relative alla selezione, alla formazione e alla valutazione dei dottorandi che, in aderenza ad un progetto scientifico-formativo adeguatamente elaborato e motivato, conducono al conseguimento del Dottorato di ricerca, il cui titolo viene rilasciato, disgiuntamente o congiuntamente secondo quanto indicato in convenzione, dai Rettori delle Università partecipanti.

3. Le convenzioni dovranno essere conformi ai seguenti principi:

a) il progetto scientifico e il piano formativo, adeguatamente strutturati e motivati, dovranno evidenziare in via specifica le motivazioni che rendono opportuna l'istituzione di un Dottorato internazionale;

b) il Collegio dei docenti dovrà essere composto da non meno di dieci studiosi, di fama internazionale e di documentata produzione scientifica valida nell'ultimo quinquennio, con una

presenza bilanciata di studiosi appartenenti alle sedi proponenti. La presenza di studiosi dell'Università non potrà comunque essere inferiore a tre;

c) il Coordinatore, ovvero il Direttore Scientifico, dovrà essere eletto dal Collegio o dall'organismo di coordinamento previsto dalla convenzione;

d) l'apporto in termini di risorse materiali e finanziarie, in qualsiasi forma (borse di studio, spese di funzionamento, uso di spazi e laboratori), di ciascuna Università partecipante dovrà essere bilanciato tra le sedi, senza vincoli di destinazione quanto alla nazionalità dei dottorandi che fruiscono direttamente o indirettamente delle risorse;

e) Per le modalità di ammissione degli studenti devono essere previste procedure che assicurino una adeguata valutazione dei candidati su base paritaria e non discriminante. In particolare per l'attribuzione delle borse di studio, i relativi bandi devono essere pubblicati almeno due mesi prima dello svolgimento delle prove di ammissione sul sito del Dottorato e, per quanto riguarda quelle messe a disposizione dall'Università, dovranno prevedere prove scritte e orali, conformemente a quanto previsto nel presente regolamento;

f) le convenzioni dovranno indicare le modalità di composizione delle Commissioni di ammissione che dovranno essere composte da studiosi designati dalle sedi partecipanti; tali studiosi potranno anche non appartenere alle sedi proponenti. Nessuno può far parte della Commissione per più di una volta in un triennio;

g) Le Commissioni di valutazione finale sono composte da docenti designati dalle Università partecipanti ma appartenenti ad altre Università degli stessi o anche di altri Paesi; nessun membro può far parte della Commissione per più di una volta in un triennio;

h) le Convenzioni non potranno avere validità superiore a tre anni, ma sono rinnovabili.

Articolo 19 – Scuole di Dottorato

1. Istituzione

Allo scopo di realizzare una migliore organizzazione del terzo livello di formazione universitaria, possono essere istituite Scuole di Dottorato.

Le Scuole raccolgono al loro interno e organizzano i Corsi di Dottorato partecipanti alla Scuola stessa con l'obiettivo di valorizzare le sinergie rese possibili dal contesto culturale comune ai singoli dottorati afferenti.

A tal fine, le Scuole di Dottorato promuovono, organizzano e gestiscono lo sviluppo e il coordinamento delle attività culturali, didattiche, attuali e future, comuni ai diversi Corsi di dottorato afferenti alle stesse.

Le Scuole di Dottorato si propongono, inoltre, una progressiva internazionalizzazione delle attività formative e di ricerca, favorendo l'apertura a studenti stranieri e la collaborazione didattica e di ricerca con Università, Enti, Istituzioni e Centri di Ricerca nazionali e internazionali.

All'atto della costituzione, le Scuole indicano i Corsi di Dottorato di Ricerca alle stesse afferenti.

Le proposte di istituzione di Scuole di Dottorato dovranno essere formulate dai Dottorati stessi e approvate dal Comitato Ordinatore.

2. Organi

Sono organi della Scuola:

il Direttore della Scuola

il Segretario della Scuola

il Consiglio Direttivo della Scuola

3. Direttore della Scuola

Il Direttore rappresenta la Scuola, ne coordina le attività, presiede il Consiglio Direttivo.

Il Direttore è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza assoluta degli stessi.

L'incarico di Direttore ha durata triennale e non è consecutivamente rinnovabile.

4. Consiglio Direttivo della Scuola

Il Consiglio Direttivo è costituito dai Coordinatori dei Corsi di Dottorato afferenti alla Scuola.

Il Consiglio Direttivo, nella piena salvaguardia dell'autonomia scientifica e culturale dei singoli Corsi di Dottorato, svolge le seguenti attività:

- elegge il Direttore;
- individua le linee di sviluppo generali della Scuola;
- favorisce il periodico confronto di idee ed esperienze tra i diversi Corsi di Dottorato;
- promuove il coordinamento delle attività culturali e didattiche dei distinti Corsi di Dottorato, individuando in particolare quelle che possono interessare una pluralità o la totalità di essi;
- individua le tematiche culturali a carattere generale ed in relazione ad esse promuove ed organizza attività formative proprie ed ulteriori rispetto a quelle promosse dai singoli Corsi;
- promuove la collaborazione didattica e di ricerca con Università, Enti, Istituzioni e Centri di Ricerca nazionali e internazionali;
- nel rispetto del potere decisionale dell'Università, svolge una prima attività istruttoria in merito all'attivazione o disattivazione dei corsi e/o curricula e alle relative richieste dei posti e delle borse;
- approva eventuali modifiche al Regolamento della Scuola.

Il Consiglio delibera:

- a maggioranza semplice per quel che concerne le attività specifiche della Scuola;
- a maggioranza assoluta dei suoi componenti in ordine alla nomina del Direttore;

- con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto in riferimento alle proposte di modifiche del Regolamento della Scuola, variazioni di dotazioni, termini di finanziamento, posti e borse dei singoli corsi e curricula.

Articolo 20 - Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia di Dottorato